

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 966)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, GATTO Vincenzo e ARNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1973

Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento, delle disposizioni delle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, recanti benefici in favore degli ex combattenti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 dicembre 1962, n. 1746, ha esteso al personale militare, in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento, i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. La ragione di tale estensione è di tutta evidenza, in considerazione delle particolari condizioni in cui si svolge il servizio dei militari, impiegati per conto dell'ONU in zone di intervento, come tali riconosciute con apposite disposizioni dello Stato maggiore della difesa.

Senonchè, la legge 9 ottobre 1971, n. 824, che ha esteso al personale militare le disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, nel secondo comma dell'articolo 5 ha ritenuto di escludere dai benefici il perso-

nale di cui alla legge 11 dicembre 1962, numero 1746.

Tale esclusione appare del tutto ingiustificata e in contrasto con il principio che doverosamente era stato affermato con la legge 11 dicembre 1962, n. 1746, in aderenza ad una realtà che non può essere misconosciuta.

Al fine di ripristinare l'equiparazione del personale militare, di cui alla predetta legge n. 1746 del 1962, agli ex combattenti, è perciò necessario abrogare il secondo comma dell'articolo 5 della legge n. 824, del 1971, come si propone col presente disegno di legge, che raccomandiamo alla vostra sensibilità, fiduciosi nelle ragioni di sostanziale giustizia che lo sorreggono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.